

## Novità fiscali del 3 maggio 2007

Pubblicato il 3 maggio 2007

### **1) SEMPLIFICAZIONI IN ARRIVO PER I CONTRIBUENTI**

E' in arrivo un software integrato della SOGEI utile per dichiarare e per versare, direttamente sul Web le imposte. E per il futuro arriva pure l'assistente digitale per aiutare i contribuenti a operare in Rete. Possibilità, quindi di compilare direttamente su Web il modello Unico, mentre per eventuali errori scatta la segnalazione dell'Agenzia delle Entrate al diretto interessato.

E' quanto emerge dal **comunicato Stampa del 02/05/2007, diffuso dall'Agenzia dell'Entrate**, ove viene evidenziata l'estensione della possibilità di compensare debiti d'imposta dell'I.C.I. con eventuali crediti derivanti da altre imposte/contributi.

In particolare, le novità concernono la disponibilità di un software integrato per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi e dei relativi modelli F24 da trasmettere telematicamente, lo sviluppo di una procedura per la compilazione e la trasmissione dei modelli F24 direttamente sul Web, senza necessità di scaricare in locale il software di supporto e la segnalazione ai contribuenti e agli intermediari abilitati di versamenti potenzialmente duplicati prima dell'inoltro al sistema bancario e postale delle richieste di addebito su conto corrente.

L'F24 Web sarà gratuito.

Inoltre, debutta "Betty", l'assistente virtuale che Sogei sta sperimentando per l'F24 Web, parla direttamente al contribuente e lo guiderà, in tempo reale, in tutte le fasi di compilazione del modello.

L'assistente Betty (nome provvisorio) comincerà a dare assistenza al contribuente,

con tutta probabilità, a partire dal prossimo autunno”.

A partire dal 1.1.2007, é stato esteso a tutti i contribuenti titolari di partita Iva l'obbligo di effettuare i versamenti con modello F24 esclusivamente in via telematica, fatta eccezione per i casi particolari casi previsti.

Assistente digitale (cd. Betty): Si tratta di un prototipo in fase di sviluppo ideato per fornire istruzioni vocali, personalizzate e in tempo reale, durante la compilazione in Rete del modello di versamento.

**L'assistente digitale** aiuterà il contribuente nel compilare i dati richiesti per il singolo tributo, la causale del versamento, e per quanto riguarda il ravvedimento operoso integrerà la somma dovuta a titolo di interessi e di sanzioni.

**Compensazione Ici-Irpef:** A partire dal 2007, tutti i contribuenti potranno utilizzare l'eventuale credito Irpef in compensazione con l'Ici dovuta.

Grazie a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di questi giorni, infatti, la possibilità di ricorrere alla compensazione è stata estesa anche a coloro che risiedono in comuni che non avevano finora attivato l'intesa con l'Agenzia delle Entrate per l'utilizzo del modello F24 per il pagamento dell'Ici.

E' divenuto possibile attivare la compensazione sia con il modello 730 che con Unico.

## **2) RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE IN DUE FASI NON È ELUSIVA**

Una operazione di riorganizzazione aziendale mediante scissione parziale proporzionale e contestuale trasformazione della società scissa in società a responsabilità limitata non è elusiva se risulta non finalizzata al conseguimento di vantaggi fiscali o, comunque, al sostenimento di un onere tributario inferiore rispetto a quello derivante dall'adozione di altre procedure che determinano lo stesso risultato

**(Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, parere n. 7 deliberato il 22 marzo 2007).**

### **3) RATEIZZABILI LE SOMME DOVUTE A TITOLO DI PREU (PRELIEVO ERARIALE UNICO DOVUTO SUGLI APPARECCHI DI GIOCO DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, DEL T.U.L.P.S.)**

I concessionari di rete telematica, titolari dei nulla osta per gli apparecchi di gioco, possono chiedere, mediante apposita istanza, la rateizzazione delle somme dovute a titolo di PREU (prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco) nei casi in cui si trovino in temporanea situazione di difficoltà.

La rateizzazione può essere chiesta per un numero massimo di due versamenti consecutivi per anno solare di riferimento e per un numero di rate mensili fino ad un massimo di dieci.

L'importo di ciascuna rata va maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data di scadenza del versamento di cui viene stata richiesta la rateizzazione.

Le rate mensili dei versamenti dilazionati scadono l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese successivo a quello dell'ultimo versamento di cui è stata richiesta la rateizzazione.

Le rate mensili vanno versate tramite il modello F24-Accise.

La rateizzazione non può essere richiesta dal concessionario fino a quando non siano state integralmente pagate le rate relative alla eventuale precedente rateizzazione concessa da AAMS (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato),

Ai fini del riconoscimento del beneficio della rateizzazione necessita la presentazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria prestata da primari istituti di credito) nella forma della garanzia autonoma a prima richiesta che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.c., nonché l'operatività della

medesima garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta di AAMS.

### **Termini e modalità di presentazione e di autorizzazione della istanza di rateizzazione**

L'istanza di rateizzazione deve essere presentata alla direzione per i giochi di AAMS, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di versamento delle somme dovute.

Nell'istanza di rateizzazione il concessionario deve indicare:

- a) gli elementi obiettivi che dimostrano la sussistenza della temporanea situazione di difficoltà;
- b) i versamenti per i quali si chiede la rateizzazione;
- c) il numero di rate mensili.

La direzione per i giochi di AAMS può concedere, entro i sette giorni successivi alla presentazione dell'istanza l'autorizzazione alla rateizzazione, totale o parziale, dei versamenti nonché il numero delle rate concesse.

### **Perdita del beneficio della rateizzazione**

Il suddetto concessionario decade dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento anche di una sola rata.

n caso di decadenza:

- a) l'intero importo ancora dovuto si considera non versato alla scadenza, anche ai fini delle sanzioni;
- b) il debito non può più essere rateizzato.

Nel caso in cui il fideiussore non versi l'intero importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle generalità del fideiussore stesso,

delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, AAMS pu procedere alla **riscossione** nei suoi confronti mediante iscrizione a ruolo delle

somme dovute.

### **Decorrenza**

Le disposizioni del Decreto, in vigore dal 30/04/2007, si applicano alle richieste di rateizzazione dei versamenti del PREU a decorrere dal periodo contabile settembre-ottobre 2007.

**(Ministero Economia e Finanze: Decreto del 23/04/2007, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2007, relativo alla disciplina della rateizzazione delle somme dovute dai soggetti passivi d'imposta a titolo di Prelievo erariale unico).**

### **4) ACCERTAMENTI DA STUDI DI SETTORE NULLI**

Gli elementi contenuti negli accertamenti da **studi di settore** non possono fare ritenere la contabilità di una azienda nel suo complesso come infedele.

E' illegittimo l'accertamento basato sugli **studi di settore** per mancanza di motivazione qualora si limiti a citare le risultanze (calcoli matematico/statistici) derivanti dagli **studi di settore**, senza, invece, individuare gli elementi più concreti che possano dimostrare la presunzione di maggiori ricavi imputabili effettivamente al contribuente. Insomma le presunzioni devono avere il carattere della certezza e della concretezza, fattispecie che, invece, non è contenuta negli accertamenti basati sugli di settore.

Pertanto, le scritture contabili, regolarmente tenute, non possono essere inficiate dalle risultanze degli **studi di settore**.

**(Commissione Tributaria di Caserta, Sentenza 440/5/06 depositata il 26.03.2007)**

**Vincenzo D'Andò**

**Maggio 2007**

